



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 43

Riunione del 16 Gennaio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

36.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: PRETTO Federica – MUNARI Luca – Polisportiva Cornedo

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 31/18-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Federica PRETTO:** *"per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 10, c. 2, e 10 bis Statuto FIPAV, degli artt. 19 e 30 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver partecipato alla manifestazione "Torneo Vicenza Cup" con la società Polisportiva Cornedo A.D. senza l'autorizzazione del proprio sodalizio di appartenenza";*
- **LUCA MUNARI:** *"n.q. di l.r.p.t. della Polisportiva Cornedo A.D., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 10 bis 16 Statuto FIPAV, degli artt. 19 e 30 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver utilizzato nel corso della manifestazione "Torneo Vicenza Cup" l'atleta Sig.ra Federica Pretto senza l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza";*
- **POLISPORTIVA CORNEO A.D.:** *"in pers. del l.r.p.t., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 10 bis e 16 Statuto FIPAV, degli artt. 2 e 30 R.A.T. FIPAV e degli artt. 74 e 76 Regolamento*



Giurisdizionale FIPAV per aver utilizzato nel corso della manifestazione "Torneo Vicenza Cup" l'atleta Sig.ra Federica Pretto senza l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza;"

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 16 Gennaio 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto della documentazione e delle memorie difensive depositate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 19.09.2018, a mezzo del quale il sodalizio Sporting Alto Vicentino ASD evidenziava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto dall'atleta Federica Pretto, tesserata con il predetto sodalizio allorché, la stessa, aveva partecipato, in data 15.09.18, ad una partita ufficiale del Torneo "Vicenza Cup", organizzato dalla Fipav, con altro sodalizio Polisportiva Cornedo A.D., il tutto in mancanza di autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza.

La Procura Federale, acquisiva il predetto documento e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati sopra identificati, per aver violato, l'atleta, il vincolo tesserativo con il sodalizio di appartenenza, nonché il sodalizio Polisportiva Cornedo A.D. unitamente al suo Presidente, Sig. Luca Munari, per aver consentito la partecipazione della predetta atleta all'incontro del Torneo Vicenza Cup schierandola con il proprio sodalizio, in palese violazione della normativa federale.

la Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione ai predetti soggetti della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, anche sulla base delle deduzioni difensive svolte dagli incolpati, che l'atleta Federica Pretto abbia partecipato, in data 15.09.18, ad un incontro del Torneo "Vicenza Cup" con il sodalizio Polisportiva Cornedo A.D.

Per consolidato orientamento di questo Tribunale, la semplice partecipazione di una atleta a qualsiasi evento a carattere pallavolistico con un sodalizio diverso da quello di appartenenza, a prescindere dalla sua natura meramente ludica o dalle finalità non agonistiche eventualmente perseguite, senza la prescritta autorizzazione, integra in ogni caso la violazione della normativa federale sul vincolo tesserativo, rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via esclusiva ogni qualsivoglia prestazione sportiva in favore del sodalizio di appartenenza.

Ciò premesso, il Tribunale, nel caso in esame, ritenendo comunque violata la normativa in esame, ai fini dell'entità della sanzione, non può che evidenziare la assoluta buona fede dell'atleta e del comportamento collaborativo tenuto dalla stessa con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento.

In merito alla posizione del sodalizio Polisportiva Cornedo A.D. unitamente al suo Presidente, Sig. Luca Munari, non è in dubbio che gli stessi si siano resi responsabili della partecipazione dell'atleta Federica Pretto all'incontro in oggetto senza aver acquisito la preventiva e necessaria autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, in ragione e nel rispetto di ogni vincolo tesserativo, a prescindere, come sopra richiamato, dalla natura meramente ludica o dalle finalità non agonistiche eventualmente perseguite con l'evento in esame.

Le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio incolpato nelle memorie depositate, pur avendo fornito ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in palese violazione delle norme sul vincolo tesserativo.

Per tali ragioni, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e dell'atleta in ordine alle violazioni ascritte, tenuto altresì conto delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento in esame, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Federale:

delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio Polisportiva Cornedo A.D., Sig. Luca Munari, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Delibera di infliggere a carico del sodalizio Polisportiva Cornedo A.D., in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa pari ad €. 150,00.

Delibera di infliggere a carico dell'atleta Federica Pretto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici).

Roma, 23 gennaio 2019

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso All'Albo il 24 gennaio 2019